



Procura della Repubblica di Brindisi

Prot. n. 4764/2019

Al Questore di
Brindisi
Al Comandante Provinciale CC di
Brindisi
Al Comandante Provinciale G.d.F. di
Brindisi
Al Comandante della Capitaneria di Porto di
Brindisi
Al Dirigente Polizia di Frontiera di
Brindisi
Al Dirigente Sezione Polizia Stradale di
Brindisi
Ai Dirigenti dei Commissariati P.S. di
Mesagne e Ostuni
Al Comandante R.O.N.O./CC di
Brindisi
Ai Comandanti Compagnie CC di
Brindisi, Fasano, Francavilla Fontana e San Vito dei Normanni
Al Comandante N.A.S./CC di
Taranto
Al Sig. Comandante del N.O.E./CC di
Lecce
Ai Comandanti delle Compagnie e Tenenza G.d.F. di
Francavilla Fontana, Fasano, Ostuni e San Pietro
Vernotico
Al Comandante della Sezione Operativa Navale
G.d.F. di
Brindisi
Ai Comandanti Polizia Locale di
Brindisi e dei Comuni della Provincia
Al Comandante del Gruppo CC/Forestale di
Brindisi
Al Direttore Casa Circondariale di

Brindisi
Al Direttore Circoscrizione Doganale di
Brindisi
Al Dirigente A.R.P.A. Puglia di
Brindisi
Al Direttore Dipartimento Prevenzione presso
ASL/BR di
Brindisi
Al Dirigente Spesal presso ASL/BR di
Brindisi
Al Responsabile Polizia Postale di
Brindisi
Ai Responsabili Sezioni P.G.
SEDE

E. p.c. Al Direttore Generale A.R.P.A. Puglia di
Bari

Il Procuratore Aggiunto della Repubblica Antonio Negro, in intesa con il Procuratore Antonio De Donno, trasmette in allegato le adottate *linee guida e direttiva circa la procedura di estinzione dei reati contravvenzionali ambientali - ex art. 38/bis e ss. del D. L.vo n. 152/2006.*

Si precisa che le suddette linee guida sono da ritenersi immediatamente operative e gli ufficiali di P.G. del Circondario dovranno attenersi alle stesse nell'espletamento dell'attività in esame.

Ancora, si ringrazia per la preziosa collaborazione la Direzione Generale di ARPA Puglia, che ha coadiuvato, in modo determinante, questo Ufficio.

Infine, si rende noto che saranno organizzati eventi formativi, destinati al personale di P.G., onde consentire la diffusione e la puntuale osservanza delle citate linee guida e si rimane a disposizione, comunque, per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.

Brindisi, 28 maggio 2019

Il Procuratore Aggiunto della Repubblica
Antonio NEGRO


Antonio NEGRO

PROV. 4761/10 1M²



Procura della Repubblica di Brindisi

DIRETTIVA e LINEE GUIDA
circa la procedura di estinzione dei reati contravvenzionali ambientali
-artt. 318 bis e ss. del D. L.vo n. 152/2006-

PREMESSA

Come è noto, la l. 22 maggio 2015, n. 68 ha introdotto significative novità in tema di reati ambientali. In particolare è stata introdotta la parte VI bis, *Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale*, al D. L.vo 3 aprile 2006, n. 152. L'integrazione citata al Testo Unico Ambientale (di seguito TUA) prevede un sistema estintivo dei procedimenti penali che riguarda i reati contravvenzionali ivi previsti. In sostanza il legislatore, con la novella citata, ha delineato per le contravvenzioni previste dal TUA un percorso, mutuato dallo schema già previsto dalle previgenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro (D. L.vo n. 758/1994), che può condurre all'estinzione dei reati contravvenzionali, con l'evidente scopo di consentire il ripristino della *legalità ambientale* in tempi rapidi.

Con il presente provvedimento si intende individuare e indicare delle linee guida per gli uffici di P.G. del Circondario circa i presupposti di applicabilità e la procedura da percorrere.

1. PRESUPPOSTI DI APPLICABILITA'

La nuova disciplina NON si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge e, dunque, al 29 maggio 2015.

Tale disciplina NON è obbligatoria, quindi può ma non deve essere applicata, anche se ovviamente è auspicabile una sua ampia diffusione per la sua indubbia capacità deflattiva di procedimenti penali di scarsa offensività e quindi meritevoli di un trattamento di favore.

E comunque dovranno sempre essere enunciati, dagli operatori di p.g. e/o dagli organi di vigilanza, nella loro informativa di reato, le ragioni per cui si sia ritenuto non attivabile l'istituto in esame.

Le nuove disposizioni concernono soltanto le contravvenzioni, punite con la pena dell'ammenda (anche alternativamente con l'arresto) contemplate SOLO dal D. L.vo n. 152/2006 (TUA) e ascrivibili a soggetti persone fisiche **noti ed identificati**; ne consegue che le citate disposizioni **NON si applicano**:

1. alle contravvenzioni ambientali di cui sopra in concorso e/o continuazione, ex art. 81 c.p., con altri reati (delitti e contravvenzioni) per i quali invece non è possibile applicare la citata procedura;
2. alle contravvenzioni ambientali disciplinate da fonti diverse dal citato TUA o da fonti che rinviano al detto testo normativo solo ai fini sanzionatori;
3. alle contravvenzioni sanzionate dal citato decreto soltanto con l'arresto, senza pena pecuniaria, ovvero con l'arresto congiuntamente alla pena pecuniaria (onde salvaguardare il principio di legalità delle pene e come regola precauzionale generale);
4. alle persone giuridiche (ex art. 25/undecies del D. L.vo n. 231/2001), atteso quanto espressamente previsto dall'art. 8/1° comma, lett. b, del citato D. L.vo n. 231/2001.

Occorre, comunque, che le ipotesi contravvenzionali per le quali si applicano le disposizioni in esame **NON abbiano cagionato** danno o pericolo attuale e concreto di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. Ebbene, secondo questo Ufficio di Procura è conforme alla *ratio legis*, volta a favorire il tempestivo *ripristino* rispetto ai tempi dei normali procedimenti penali, un'interpretazione restrittiva di ogni limitazione dell'operatività del procedimento estintivo. Ration per cui si ritiene di dover limitare il divieto di esperimento della procedura alle ipotesi nelle quali danno o pericolo attuale e concreto di danno investano le aree tassativamente indicate dalla legge, ferma restando la possibilità di definizione in via amministrativa anche in zone protette a condizione che danno e pericolo attuale e concreto di danno non ricorrano, e quella di definizione anche in presenza di danno o pericolo attuale e concreto di danno in aree non ricomprese nel divieto.

Quindi **DOVRÀ ATTIVARSI** la citata procedura di regolarizzazione quando è possibile la reversibilità degli effetti del reato, e più precisamente nei casi in cui **un comportamento positivo del trasgressore potrebbe ripristinare in tempi ragionevoli lo stato antecedente** attraverso:

1. la completa rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi;
2. la totale eliminazione della situazione (anche delle violazioni meramente formali, quali assenza di titolo abilitativo, autorizzazione inefficace, decaduta, sospesa o revocata) che ha determinato detta condotta illecita;

con ciò privilegiando il criterio *finalistico*, proprio delle prescrizioni di che trattasi.

Pertanto, non appare necessario e utile ulteriormente precisare l'ambito di operatività della nuova disciplina attesa la assoluta variabilità delle fattispecie concrete e la chiarezza dell'ambito di operatività della nuova disciplina, come sopra precisato.

2. ACCERTAMENTO e PRESCRIZIONI ASSEVERATE

Accertata la contravvenzione, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 c.p.p. espressamente attribuite dalla legge ex art. 57 c.p.p., ovvero direttamente la polizia giudiziaria (e quindi qualunque organo di p.g.) impartisce al contravventore una prescrizione *asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata*. Qualora l'accertamento è eseguito da operatori di un corpo di polizia amministrativa privo di personale di p.g., vi è

comunque l'obbligo di informare la Procura ex art. 318/quinquies del D. L.vo n. 152/2006, che procederà ad innescare il procedimento in esame.

Oggetto delle prescrizioni saranno misure specifiche atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

Si ritiene che l'asseverazione consista nella valutazione tecnica, validazione, convalida, accertamento tecnico o, più in generale, nella verifica dei seguenti aspetti:

- pertinenza ed efficacia delle prescrizioni rispetto agli obiettivi da conseguire;
- fattibilità, adeguatezza, ragionevolezza delle prescrizioni e coerenza con le finalità, non solo nel rimuovere il reato, ma anche nel far cessare situazioni di pericolo ovvero prosecuzione di attività potenzialmente pericolose;
- congruità dei tempi previsti per la regolarizzazione;
- presenza di criteri chiari per valutarne l'osservanza;
- oggettività e riscontrabilità;
- verifica di corrispondenza con le norme tecniche di settore e di coerenza con le finalità del provvedimento.

Pertanto, non rientra nelle competenze del soggetto asseveratore l'espressione di valutazioni circa l'applicazione o meno dell'istituto della prescrizione, che resta di esclusiva competenza dell'organo di vigilanza e/o della p.g. che la impartisce. Tuttavia, nel caso l'ente asseveratore ritenga che l'istituto suddetto non possa applicarsi, anche in base alle indicazioni di questa direttiva, nella stessa eventuale asseverazione dovrà evidenziare, con stringata motivazione, tale circostanza

Si precisa che, per intese con essa raggiunte, **l'asseverazione verrà operata esclusivamente dalla citata ARPA Puglia, che dovrà indicare il soggetto specifico competente al rilascio dell'asseverazione stessa**, alla quale le prescrizioni dovranno essere sottoposte da qualsiasi operatore di p.g. e/o organi di vigilanza che le abbia disposte.

Ovviamente poiché si tratta di asseverazione tecnica, si ritiene che essa debba considerarsi **non obbligatoria, ma eventuale, qualora ci fossero proprio risvolti tecnici da considerare nell'impartire la prescrizione di regolarizzazione**. Ad esempio non vi è necessità di alcuna asseverazione nei casi in cui il contenuto della prescrizione sia rivolto SOLO al rilascio di un'autorizzazione ambientale mancante.

La P.G. e/o gli organi di vigilanza operanti, **prima di redigere le prescrizioni**, si rivolgeranno all'ARPA per ottenere gli opportuni suggerimenti tecnici, mentre nei casi più complessi è consigliabile il coinvolgimento dell'ARPA anche in fase di verifica dell'adempimento. Inoltre, all'ARPA potrà sempre essere richiesto un apporto tecnico di consulenza, ai fini della valutazione dell'esistenza del danno/pericolo concreto e attuale di danno. Infine, Arpa Puglia potrà suggerire (anche per *vie brevi* e nei casi di maggiore complessità) agli operatori di p.g. e/o agli organi di vigilanza eventuali modifiche **alle prescrizioni già imposte** ritenute opportune, che potranno essere recepite formulandosi nuove prescrizioni, in sostituzione di quelle già emesse, da sottoporre poi ad asseverazione.

Ovviamente, nei casi dubbi anche con riguardo alla valutazione della insussistenza del danno o del pericolo concreto e attuale di danno, l'operatore di p.g. potrà sempre contattare, in caso di indefettibile urgenza, anche telefonicamente il Procuratore

Aggiunto, coordinatore del primo gruppo di lavoro specializzato che si occupa anche della tutela dell'ambiente, ovvero il P.M. di turno esterno.

Allo scopo di semplificare l'intervento, in collaborazione con ARPA Puglia sono stati predisposti un elenco delle possibili prescrizioni-tipo in relazione alle varie tipologie d'infrazione/contravvenzione (all. n. 1) ed un elenco delle prescrizioni-tipo per le quali NON è necessaria alcuna asseverazione (all. n. 2).

L'asseverazione tecnica non postula necessariamente il preventivo sopralluogo del citato organo tecnico, al quale è rimessa la valutazione della necessità o meno del sopralluogo medesimo.

Arpa Puglia, provvederà ad emettere la richiesta asseverazione **nel termine massimo di 30 giorni** dal ricevimento della richiesta suddetta, fatte salve eventuali ed eccezionali esigenze tecniche (complessità tecnica delle prescrizioni impartite, eventuale necessità di effettuare un sopralluogo o di acquisire ulteriori elementi utili all'analisi della problematica), che possono comportare un diverso termine **(comunque non superiore ad ulteriori mesi tre)** che dovrà essere concordato con gli operatori di p.g. e/o con gli organi di vigilanza precedenti.

Ancora, per semplificare la procedura di asseverazione e velocizzare i tempi di eventuale adeguamento, sempre in collaborazione con ARPA Puglia, si è stabilito un elenco di prescrizioni (all. n. 3) che si devono intendere preventivamente asseverate (con indicazione anche del relativo termine per l'adempimento), e per le quali quindi NON sarà necessaria alcuna preventiva interlocuzione con la citata ARPA Puglia; ovviamente è sempre possibile, nei casi di dubbi e /o problematiche applicative, per gli operatori di p.g. comunicare direttamente con ARPA, nei casi di maggiore complessità, con le consuete modalità.

L'organo di vigilanza e la P.G. potranno adottare, in relazione alla particolarità proprie della singola fattispecie, diverse determinazioni nella formulazione delle prescrizioni, ma in tale caso tale circostanza dovrà essere tempestivamente comunicata al sostituto titolare del procedimento e al Procuratore Aggiunto di questa Procura per ogni sua valutazione.

Si precisa che l'applicabilità e l'attivazione della procedura di regolarizzazione in esame NON è ovviamente ostativa dell'adozione, da parte degli operatori di p.g., di eventuali sequestri preventivi e probatori.

La prescrizione in esame va impartita al contravventore persona fisica identificata compiutamente, cioè a colui che venga colto nell'atto di violare la normativa di settore ovvero colui che, all'esito di preliminari accertamenti risulti responsabile della contravvenzione (ad esempio, il titolare di un'impresa individuale o il legale rappresentante della società o dell'ente cui sia collegabile la violazione o, nelle imprese di maggiori dimensioni, il direttore dello stabilimento ovvero il c.d. responsabile ambientale). Inoltre, copia della citata prescrizione, corredata dalla asseverazione, dovrà essere notificata o comunicata, a cura dell'organo di vigilanza e/o della p.g. operante, al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore (se diverso dal citato legale rappresentante) **e anche all'Autorità amministrativa competente al rilascio dell'autorizzazione violata o mancante, anche perché formuli eventuali osservazioni in ordine al contenuto**

delle prescrizioni, direttamente all'organo accertatore e alla Procura procedente.

Sin dal momento della constatazione dell'illecito dovrà trasmettersi alla Procura la comunicazione di notizia di reato, corredata da copia delle prescrizioni asseverate con attestazione dell'avvenuta notifica al potenziale indagato.

La Procura imporrà l'interruzione della procedura se non avrà condiviso la sussistenza dei presupposti per la sua attivazione, come peraltro potrà disporre l'attivazione della procedura nel caso che in cui non sia stata attivata.

Nell'impartire le prescrizioni asseverate la p.g. e/o l'organo di vigilanza fisseranno per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario (l'indicazione di tale termine sarà oggetto di valutazione e asseverazione da parte di ARPA Puglia), prorogabile per una sola volta, a richiesta del contravventore, in presenza di specifiche e documentate circostanze non ad esso imputabili, che determinino un ritardo nella regolarizzazione.

La proroga non potrà superare sei mesi e dovrà essere concessa con provvedimento motivato da comunicare immediatamente alla Procura procedente per le sue valutazioni.

Tutte le comunicazioni di reato suddette saranno trattate, dalla loro iscrizione e fino alla loro definizione, da un ufficio centralizzato di questa Procura, composto da ufficiali di P.G. specializzati (almeno uno), che predisporrà un apposito e separato registro, avente anche funzione di banca dati dei procedimenti e delle prescrizioni asseverate emesse.

Infine, in analogia con la procedura prescrittiva di cui al d.lgs. n. 758/1994, si ritiene che:

- i termini per il pagamento sono perentori;
- la procedura di estinzione del reato trova applicazione anche quando il trasgressore abbia provveduto autonomamente a regolarizzare la situazione, senza attendere la prescrizione dell'organo di vigilanza e/o della p.g.;
- nel caso in cui i contravventori siano più persone, in concorso o cooperazione tra loro, vale il principio per cui il puntuale adempimento da parte di uno qualunque dei soggetti obbligati giova a tutti i contravventori, così come il versamento della somma a titolo di sanzione, effettuato da uno dei contravventori, estenderà i suoi effetti favorevoli su tutti gli altri;
- anche se il contravventore abbia provveduto ad eliminare le violazioni (o i loro effetti), spetta comunque all'organo di vigilanza e/o alla p.g. impartire una prescrizione *ora per allora*, poi verificando l'avvenuta eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, e quindi non vi sono ostacoli a che il contravventore venga ammesso al pagamento della oblazione amministrativa che estingue il reato.

3. VERIFICHE

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato con la prescrizione l'organo accertatore verificherà se la violazione sia stata eliminata secondo modalità e termini prescritti. Ove la prescrizione asseverata sia stata adempiuta, il contravventore verrà ammesso dall'organo accertatore a pagare entro trenta giorni una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la

contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine assegnato con la prescrizione l'organo accertatore deve dare comunicazione formale alla Procura dell'avvenuto adempimento e dell'eventuale avvenuto pagamento della somma. In caso invece di riscontrato inadempimento, entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato per l'ottemperanza se ne darà comunicazione alla Procura e, contestualmente, al contravventore.

4. NOTIZIE DI REATO AUTONOMAMENTE PERVENUTE AL PUBBLICO MINISTERO

L'organo di vigilanza e/o la polizia giudiziaria potrebbero essere investite dal P.M., che avesse autonomamente ricevuto la notizia di reato relative alle contravvenzioni suddette. In tal caso, ricevuta la comunicazione dalla Procura, l'organo di vigilanza e/o la p.g. provvederanno agli adempimenti suddetti ed informeranno senza ritardo il P.M. della propria attività.

5. SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE

Il procedimento penale relativo alla contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 c.p.p. e fino a quando il P.M. riceve comunicazione dell'adempimento ovvero dell'inadempimento. Detta sospensione opera anche nel caso in cui il P.M. prenda autonomamente cognizione del reato e del pari la sospensione cessa nel momento della ricevuta comunicazione di adempimento o di inadempimento. Nel corso della citata sospensione può essere richiesta da P.M. l'archiviazione per motivi diversi dall'avvenuto adempimento. Per converso, se ve ne siano i presupposti, il P.M. può attivare l'incidente probatorio, compiere gli atti urgenti di indagine preliminare, disporre o richiedere il sequestro preventivo che, come già suddetto, in via d'urgenza e ricorrendone i presupposti, potrà essere anche disposto dalla polizia giudiziaria.

6. ESTINZIONE DEL REATO

La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita nel termine fissato e provvede al pagamento previsto. In tal caso il P.M. richiede l'archiviazione.

Nel caso in cui i contravventori siano più persone, in concorso o cooperazione tra loro, il puntuale adempimento delle prescrizioni imposte e il pagamento della somma prevista dall'art. 318/quarter, 2° comma del D. L.vo n. 152/2006, da parte di uno qualunque dei soggetti contravventori giova a tutti gli altri contravventori responsabili, ai quali quindi si estende l'estinzione di cui sopra. In effetti sarebbe incongruente con le motivazioni ispiratrici della normativa di favore suddetta applicare un principio opposto, e non considerare estinto il reato per tutti i concorrenti a causa del mancato soggettivo pagamento di una somma che non è assolutamente qualificabile sanzione penale.

L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione ma comunque congruo per essere stata eliminata la violazione, ovvero la rimozione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza saranno oggetto di valutazione ai fini dell'ammissione all'oblazione ex art. 162 bis c.p., con riduzione della somma da

versare alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Per quanto concerne l'individuazione dell'Ente al quale versare le somme di cui sopra dovute dal contravventore, in assenza di indicazioni normative anche secondarie, **appare logico e utile stabilire che tali somme siano riversate all'Arpa Puglia**, perché ciò consente un più puntuale controllo sull'effettiva verifica dell'adempimento nonché quale *forma di compenso* perché Ente che procede all'asseverazione. **Le entrate suddette verranno contabilizzate in modo separato rispetto alla altre entrate proprie di Arpa, secondo le modalità stabilite dalla stessa (allegato n. 4)**, che dovrà prevedere anche un apposito capitolo del proprio bilancio per ricevere tali somme, da utilizzare per tutte le sue attività di collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, quali:

- sopralluoghi, campionamenti, analisi, quantificabili secondo il tariffario ARPA Puglia approvato con Delibera DG n. 96 del 21/02/2019;
- acquisto di strumentazione da utilizzare a seguito di emergenze ambientali in fase di sopralluogo, per indagini sulle varie matrici ambientali.

ALLEGATI

- 1) elenco delle contravvenzioni alle quali è astrattamente applicabile la nuova disciplina e delle relative prescrizioni-tipo;
- 2) elenco delle contravvenzioni alle quali è astrattamente applicabile la nuova disciplina e delle relative prescrizioni-tipo per le quali **NON è necessaria alcuna asseverazione**;
- 3) elenco delle contravvenzioni alle quali è astrattamente applicabile la nuova disciplina e **delle prescrizioni asseverate preliminarmente dall'ARPA Puglia**;
- 4) modalità di versamento delle sanzioni amministrative a favore di ARPA Puglia.

versare alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Per quanto concerne l'individuazione dell'Ente al quale versare le somme di cui sopra dovute dal contravventore, in assenza di indicazioni normative anche secondarie, **appare logico e utile stabilire che tali somme siano riversate all'Arpa Puglia**, perché ciò consente un più puntuale controllo sull'effettiva verifica dell'adempimento nonché quale *forma di compenso* perché Ente che procede all'asseverazione. **Le entrate suddette verranno contabilizzate in modo separato rispetto alla altre entrate proprie di Arpa, secondo le modalità stabilite dalla stessa (allegato n. 4)**, che dovrà prevedere anche un apposito capitolo del proprio bilancio per ricevere tali somme, da utilizzare per tutte le sue attività di collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, quali:

- sopralluoghi, campionamenti, analisi, quantificabili secondo il tariffario ARPA Puglia approvato con Delibera DG n. 96 del 21/02/2019;
- acquisto di strumentazione da utilizzare a seguito di emergenze ambientali in fase di sopralluogo, per indagini sulle varie matrici ambientali.

Brindisi, 28 maggio 2019

Il Procuratore Aggiunto della Repubblica
Antonio NEGRO

ALLEGATI

- 1) elenco delle contravvenzioni alle quali è astrattamente applicabile la nuova disciplina e delle relative prescrizioni-tipo;
- 2) elenco delle contravvenzioni alle quali è astrattamente applicabile la nuova disciplina e delle relative prescrizioni-tipo per le quali **NON è necessaria alcuna asseverazione**;
- 3) elenco delle contravvenzioni alle quali è astrattamente applicabile la nuova disciplina e **delle prescrizioni asseverate preliminarmente dall'ARPA Puglia**;
- 4) modalità di versamento delle sanzioni amministrative a favore di ARPA Puglia.



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

ALLEGATO 1 – ELENCO DELLE CONTRAVVENZIONI ALLE QUALI È ASTRATTAMENTE APPLICABILE LA NUOVA DISCIPLINA E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI TIPO.

1 - PREMESSA

Si premette che ad una stessa contravvenzione, di cui al presente allegato, possono corrispondere tipologie diverse di violazione, che a loro volta possono differenziarsi in casi di diversa complessità. Pertanto, nel seguente elenco si riportano le “**prescrizioni tipo**” a scopo esemplificativo e in riferimento ai casi generali e più diffusi di violazione. Per alcuni tipi di violazione, invece, in casi complessi come l’esercizio di impianto di trattamento di rifiuti in assenza di autorizzazione, non possono essere date prescrizioni tipo.

Di seguito, si riporta l’Elenco delle contravvenzioni alle quali è astrattamente applicabile la disciplina della parte VI-bis del D. Lgs 152/06 e le relative prescrizioni tipo, suddiviso per capitoli relativi alla disciplina di applicazione.

2- DISCIPLINA A.I.A.

Articolo	Estratto dal D. Lgs 152/06
Art. 29 quattordices, comma 1 - parte prima	<p>“<i>Chiunque esercita una delle attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.</i>”</p> <p>NOTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La disciplina della parte VI-bis del D. Lgs 152/06, non si applica, poiché è prevista una pena congiunta di arresto e ammenda (come da parte seconda del comma 1), nel caso in cui l'esercizio non autorizzato comporti lo scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonché nel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di chiusura dell'installazione. • Nei casi in cui si tratta di nuova installazione priva di autorizzazioni ambientali di settore, per tale violazione non si ritiene possibile individuare prescrizioni tipo, in quanto trattasi di esercizio abusivo.
	<p>Prescrizione tipo, nei casi di impianto esistente che non è in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, ma è comunque in possesso delle autorizzazioni ambientali di settore (ad esempio, autorizzazione alla gestione di rifiuti ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., autorizzazione unica ambientale, ecc.):</p> <p><i>a) attuazione di specifiche modifiche alle modalità operative di esercizio che consentano di assicurare l'esercizio dell'attività nel rispetto delle autorizzazioni di settore possedute e comunque al di sotto delle soglie previste dalla Parte II bis del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. (Allegato VIII) per la specifica categoria di attività interessata.</i></p> <p><i>Tempi: attuazione immediata della prescrizione sino all'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale</i></p>

1

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

UOC Acqua e Suolo

Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari

tel. 080 5460211

e-mail: acqua.suolo@arpa.puglia.it

pec: acqua.suolo.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

b) presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale all'Autorità Competente
Tempi: congrui con i tempi istruttori previsti dall'art. 29quater del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e comunque con quelli indicati dall'Autorità Competente

a) sospensione dell'attività
Tempi: immediata

Articolo	Estratto dal D. Lgs 152/06
Art. 29 quattordecies, comma 3	<p>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente nel caso in cui l'inosservanza:</p> <p>a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'articolo 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa;</p> <p>b) sia relativa alla gestione di rifiuti;</p> <p>c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa.”</p> <p>NOTE:</p> <p>1. La disciplina della parte VI-bis del D. Lgs 152/06, non si applica, poiché è prevista una pena congiunta di arresto e ammenda (ex. Comma 4), nel caso in cui l'inosservanza sia relativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati; • allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza; • a casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa; • all'utilizzo di combustibili non autorizzati. <p>2. In casi complessi (ad esempio mancato/non conforme trattamento dei rifiuti, impiantistica inadeguata, mancanza di presidi ambientali, mancanza di analisi dei rifiuti) non è possibile fornire una prescrizione tipo in quanto in funzione dell'entità delle violazioni e in funzione delle conseguenze della stesse sull'intero ciclo di trattamento e smaltimento, deve essere valutata l'interruzione delle attività specifiche collegate con la prescrizione violata, la rimozione dei rifiuti, l'imposizione di misure tecniche relative ad altre matrici ambientali. Pertanto, è necessaria una trattazione caso per caso.</p> <p>3. Ove applicabili, si vedano anche le prescrizioni in riferimento alle violazioni di cui all'art. 256 commi 1 e 2, nel presente allegato, inerenti alla gestione rifiuti.</p> <p>4. Il superamento dei valori limite di emissione viene accertato conformemente alle previsioni dell'art. 271. In particolare il comma 20 dello stesso articolo prevede che “<i>Si verifica un superamento dei valori limite di emissione, ai fini del reato di cui all'articolo 279, comma 2¹, soltanto se i controlli effettuati dall'autorità o dagli organi di cui</i></p>

2

¹ Il comma 2 dell'art.279 prevede che “*Se i valori violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.*”, rimandando dunque all'art. 29 quattordecies.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

UOC Acqua e Suolo

Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari
tel. 080 5460211

e-mail: acqua.suolo@arpa.puglia.it

pec: acqua.suolo.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

	<p><i>all'articolo 268, comma 1, lettera p)², accertano una difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, sulla base di metodi di campionamento e di analisi o di sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni conformi ai requisiti previsti al comma 17". Il comma 17 dello stesso articolo prevede che l'accertamento del superamento dei valori limite di emissione è effettuato, oltre che attraverso il controllo dell'autorità "... attraverso un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni conforme all'allegato VI alla Parte Quinta che rispetta le procedure di garanzia di qualità delle norma UNI EN 14181, qualora la relativa installazione sia prevista dalla normativa nazionale o regionale o qualora l'autorizzazione preveda che tale sistema sia utilizzato anche ai fini dei controlli dell'autorità."</i> Resta pertanto in capo all'autorità competente per il controllo l'accertamento di eventuali superamenti di valori limite di emissione attraverso controlli in campo e/o attraverso gli SME e, sul punto, non è possibile effettuare prescrizioni tipo in quanto concorrono al superamento del valore limite diversi fattori.</p> <p>5. Si rimanda all'Allegato 3, per i casi in cui si può procedere con prescrizioni preliminarmente asseverate da ARPA Puglia.</p>
<p>Prescrizioni tipo in casi non complessi in cui sia possibile rimuovere tempestivamente la violazione, adempiendo la prescrizione violata:</p>	
<p><i>a) adozione di accorgimenti tecnici finalizzati all'adeguamento all'atto autorizzativo, da valutare in funzione dell'inosservanza riscontrata.</i></p> <p><i>Tempo: 15 gg o comunque congruente con la tipologia di intervento da eseguire</i></p>	
<p>Prescrizioni tipo gestione risorse idriche e scarichi industriali (autorizzati):</p>	
<p>Per impianti di trattamento scarichi industriali (acque meteoriche e/o reflui da processo raffreddamento, ecc.), in mancanza del rispetto dei requisiti previsti dall'autorizzazione (ad es. superamento dei limiti allo scarico) per l'immissione dell'effluente autorizzato o ai fini del riuso dei reflui trattati:</p> <p><i>a) immediata interruzione dello scarico;</i></p> <p><i>b) in caso di possibilità tecnica di raccolta dello scarico e prosecuzione dell'attività che lo genera, stipula di contratto con ditta specializzata autorizzata alla gestione di rifiuti liquidi;</i></p> <p><i>c) presentazione di relazione di adeguamento funzionale e gestionale del processo di trattamento che prevenga la possibilità di ulteriori superamenti dei limiti.</i></p> <p><i>Tempo 60 gg.</i></p> <p><i>In alternativa al punto "c)"</i></p> <p><i>d) nel caso in cui sia possibile e la parte intenda ottenere una deroga ai limiti previsti nella autorizzazione, conseguimento della modifica della autorizzazione.</i></p> <p><i>Tempi dell'autorizzazione.</i></p>	

3

Articolo	Estratto dal D. Lgs 152/06
----------	----------------------------

² art. 268 lettera p) "autorità competente per il controllo: l'autorità a cui la legge regionale attribuisce il compito di eseguire in via ordinaria i controlli circa il rispetto dell'autorizzazione e delle disposizioni del presente titolo, ferme restando le competenze degli organi di polizia giudiziaria; in caso di stabilimenti soggetti ad autorizzazione alle emissioni tale autorità coincide, salvo diversa indicazione della legge regionale, con quella di cui alla lettera o); per stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e per i controlli a questa connessi, l'autorità competente per il controllo e' quella prevista dalla normativa che disciplina tale autorizzazione"

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

UOC Acqua e Suolo

Corso Trieste n. 27 - 70126 Bari
tel. 080 5460211

e-mail: acqua.suolo@arpa.puglia.it
pec: acqua.suolo.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Art. 29 quattordices, comma 5	<i>“Chiunque sottopone una installazione ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro”.</i>
Prescrizione tipo:	
<ul style="list-style-type: none"> • La prescrizione deve mirare al ripristino delle condizioni di operatività dell'impianto a quelle autorizzate mediante: <ul style="list-style-type: none"> a) <i>adozione di accorgimenti tecnici e/o misure operative e gestionali finalizzati all'adeguamento all'atto autorizzativo, da valutare in funzione dell'inosservanza riscontrata (p. es riduzione quantitativi, sospensione funzionamento nuove linee, disattivazioni parti di impianto, se possibile, ecc).</i> b) <i>il Gestore deve effettuare la comunicazione prevista dall'art. 29-nonies comma 1</i> <p><i>Tempi: immediati e comunque non superiore a 15 giorni</i></p>	

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica**UOC Acqua e Suolo**

Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari
 tel. 080 5460211
 e-mail: acqua.suolo@arpa.puglia.it
 pec: acqua.suolo.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente**3- DISCIPLINA DEGLI SCARICHI**

Articolo	Estratto dal D. Lgs 152/06
Art. 137, comma 1	<p>“Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, “chiunque” apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro.”</p> <p>NOTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La disciplina della parte VI-bis del D. Lgs 152/06, non si applica, poiché è prevista una pena congiunta di arresto e ammenda (ex comma 2), nel caso in cui l'inosservanza riguardi gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. • La disciplina della parte VI-bis del D. Lgs 152/06, non si applica ai superamenti dei limiti dei parametri allo scarico stabiliti dall'atto autorizzativo, poiché a norma dell'art. 137 commi 3 e 5 non è prevista pena alternativa.
<p>Prescrizione tipo nei casi di scarico di reflui industriali nuovo o esistente <u>non</u> autorizzato oppure con autorizzazione revocata o sospesa:</p> <p>a) <i>l'immediata interruzione dello scarico;</i></p> <p>b) <i>in merito alle caratteristiche dello scarico:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>se lo scarico non è episodico e in caso di prosecuzione dell'attività che genera lo scarico, conseguire/regolarizzare l'autorizzazione allo scarico in “corpo ricettore”; nelle more dell'autorizzazione, in caso di possibilità tecnica di raccolta dello scarico e prosecuzione dell'attività che genera lo scarico: stipula di contratto con ditta specializzata autorizzata alla gestione di rifiuti liquidi con debita comunicazione alla Autorità Competente (A.C.)</i> • <i>se lo scarico è episodico o in caso di non prosecuzione dell'attività: chiusura e/o eliminazione della condotta di scarico.</i> <p>c) <i>Quanto al corpo ricettore,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>se suolo: esecuzione delle procedure previste in materia di bonifica (titolo V parte IV del D. Lgs 152/06) sul suolo interessato allo scarico da parte di soggetto qualificato;</i> • <i>se corpo idrico superficiale o acque superficiali: valutazione della qualità delle acque superficiali mediante l'esecuzione del monitoraggio di indagine ai sensi della normativa vigente (p. es. D.M. 56/2009 e 260/2010), che tenga conto anche dell'eventuale specifica destinazione d'uso delle acque, da parte di soggetto qualificato con presentazione di relativa relazione;</i> • <i>se sottosuolo: relazione idrogeologica e piano di monitoraggio della falda redatta da parte di soggetto qualificato.</i> <p><i>Tempo: 30 gg., se scarico su suolo;</i> <i>60 gg., se scarico in acque superficiali o sottosuolo.</i> <i>Si aggiungono inoltre i tempi minimi per il conseguimento del titolo nel caso sub a).</i></p>	

5

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica
UOC Acqua e Suolo
 Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari
 tel. 080 5460211
 e-mail: acqua.suolo@arpa.puglia.it
 pec: acqua.suolo.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Articolo	Estratto dal D. Lgs 152/06
Art. 137, comma 7	<p><i>“Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro, se si tratta di rifiuti non pericolosi”.</i></p> <p>NOTA: La disciplina della parte VI-bis del D. Lgs 152/06, non si applica, poiché è prevista una pena congiunta di arresto e ammenda (ex. comma 7 – seconda parte), se si tratta di rifiuti pericolosi.</p>

Prescrizione tipo: nel caso di mancata/non conforme comunicazione di cui all'art. 110 comma 3

- a) immediata sospensione del trattamento rifiuti fino all'adempimento delle prescrizioni;
- b) classificazione per categorie omogenee dei rifiuti trattati senza comunicazione con attribuzione codice CER, previo campionamento da parte di personale specializzato ed analisi da parte di laboratorio chimico, finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 110 comma 3 lettere a, b, c;
- c) dimostrazione della provenienza dei rifiuti con verifica dei requisiti dell'art. 110 comma 3;
- d) dimostrazione che il trattamento non compromette il possibile riutilizzo di acque reflue e dei fanghi, ai sensi all'art. 110 comma 4;
- e) presentazione della comunicazione di cui all'art. 110 comma 3, con tutti i contenuti dell'art 110 comma 5.

Tempo: 40gg

Prescrizione tipo: nel caso di inosservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 110 comma 5, imposti dall'Autorità Competente.

- a) Interruzione del trattamento rifiuti non autorizzati o eccedenti le quantità prescritte;
- b) classificazione per categorie omogenee dei rifiuti di cui al punto a), con attribuzione codice CER, ove necessario previo campionamento da parte di personale specializzato e analisi da parte di laboratorio chimico; campionamento e analisi sono necessari nel caso in cui ai rifiuti possa essere attribuito un codice CER “a specchio” e nei casi in cui una specifica analisi sia richiesta dall'impianto di destinazione (ad esempio discarica, o impianto di recupero);
- c) conferimento a impianto di recupero (o in subordine, di smaltimento) abilitato mediante impresa abilitata al trasporto (previo trasbordo su automezzi idonei ed in possesso delle relative autorizzazioni amministrative), in funzione della classificazione;
- d) presentazione di documentazione attestante la classificazione, il trasporto e la ricezione presso impianti di recupero o smaltimento.

Tempo: 40 gg.

6

Articolo	Estratto dal D. Lgs 152/06
Art. 137, comma 9	<p><i>“Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1”.</i></p>
Prescrizione tipo nei casi di assenza o non idoneità dei sistemi di raccolta, trattamento e scarico di acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia ai sensi del R.R. n. 26 del 9 dicembre 2013 e ss.mm.ii.:	

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

UOC Acqua e Suolo
Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari
tel. 080 5460211
e-mail: acqua.suolo@arpa.puglia.it
pec: acqua.suolo.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

- a) immediata interruzione dello scarico;
- b) in caso di prosecuzione dell'attività che genera lo scarico: conseguire l'autorizzazione allo scarico in corpo ricettore o fogna bianca (se il sito è servito da tale infrastruttura), con realizzazione o adeguamento del sistema di raccolta e trattamento dei reflui (idoneo impianto di depurazione); nelle more dell'ottenimento del titolo abilitativo e/o dei tempi di realizzazione/adeguamento del sistema e/o dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, la raccolta e dei reflui dovrà avvenire in idoneo serbatoio e lo smaltimento tramite contratto con ditta specializzata autorizzata alla gestione di rifiuti liquidi con debita comunicazione alla Autorità Competente (A.C.);

Termini per la regolarizzazione:

Tempo 30 gg. in caso di adeguamento dell'esistente,

60 gg. in caso di nuova realizzazione.

Si aggiungono i tempi minimi propedeutici per il conseguimento del titolo abilitativo nel caso di immediata interruzione dello scarico.

Articolo	Estratto dal D. Lgs 152/06
Art. 137, comma 10	<p>“Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da 1.500 euro a 15.000 euro”.</p> <p>NOTA: riguarda la verifica del rispetto di quanto previsto dalla Pianificazione regionale in merito ai requisiti e controlli per le <i>Acque destinate alla vita dei pesci</i>, ovvero il <i>Piano di Tutela delle Acque</i>, e possono variare caso per caso in base al territorio e corpi idrici interessati. Pertanto, non è possibile indicare una prescrizione tipo.</p>

7

Articolo	Estratto dal D. Lgs 152/06
Art. 137, comma 12	<p>“Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da 4.000 euro a 40.000 euro”.</p> <p>NOTA: riguarda la verifica del rispetto di quanto previsto dalla Pianificazione regionale in merito a obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87 del T.U., ovvero il <i>Piano di Tutela delle Acque</i>, e possono variare caso per caso in base al territorio e corpi idrici interessati.</p>

Articolo	Estratto dal D. Lgs 152/06
Art. 137, comma 14	<p>“Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 10.000 o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente”.</p>

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

UOC Acqua e Suolo

Corso Trieste n. 27 - 70126 Bari

tel. 080 5460211

e-mail: acqua.suolo@arpa.puglia.it

pec: acqua.suolo.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Prescrizione tipo, nel caso della non corretta gestione di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, ovvero l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, ecc., sulla base di quanto previsto dalla L. 11 novembre 1996, n. 574 :

- a) *attribuzione codice CER ai residui solidi, ove necessario previo campionamento da parte di personale specializzato e analisi da parte di laboratorio chimico; campionamento e analisi sono necessari nel caso in cui ai rifiuti possa essere attribuito un codice CER "a specchio" e inoltre nei casi in cui una specifica analisi sia richiesta dall'impianto di destinazione (ad esempio scarica o impianto di recupero);*
- b) *rimozione completa dei rifiuti e ripristino dei luoghi;*
- c) *conferimento a idonei impianti di recupero (o in subordine, di smaltimento) autorizzati, mediante impresa abilitata al trasporto, in funzione della classificazione;*
- d) *presentazione di documentazione attestante la classificazione, il trasporto e la ricezione presso impianti di recupero o smaltimento.*
- e) *per proseguimento dell'attività, è necessario che siano assicurati accorgimenti costruttivi e apparecchiature indicati dalle norme vigenti di riferimento, nonché dai relativi titoli abilitativi, ad esempio per: sistema di raccolta dei reflui liquidi, idonei dispositivi di scarico, recapito finale di ogni scarico. I criteri generali e le norme tecniche di riferimento sono sotto elencate per ciascun caso di utilizzazione agronomica dei reflui:*

- *per reflui zootecnici, la disciplina di riferimento è il D.M. 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato", inoltre a livello regionale, la disciplina tecnica in Deliberazione della G.R. n.363 del 7 marzo 2013 di recepimento del D.M. 7 aprile 2006 in materia;*
- *per reflui oleari, la disciplina di riferimento a livello regionale è il R.R. n.27 del 7 dicembre 2007 "Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari" e Circolare 27/01/2011 n.87 della Regione sui relativi adempimenti;*
- *per altre acque reflue da aziende agricole [di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c),] e da piccole aziende agroalimentari la disciplina di riferimento è il DPR 19 ottobre 2011, n. 227, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese ...", Capo II-Disposizioni in materia di scarichi di acque reflue, all'art.2-"Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche" (rif. Allegato.A-Tabella.1 e Tabella.2) e all'art.3-"Rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali"; in connessione per gli adempimenti di riferimento è il R.R. n.26/2011 e ss.mm.e ii. ex R.R. n.7/2016 "Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. ...", nonché quello modificato in R.R. n.1 del 7 febbraio 2017.*

Si rammenta che l'utilizzazione agronomica dei reflui suddetti è soggetta a comunicazione alla A.C., ai sensi dell'art.75 del D. Lgs.152/06; tempi e modalità di effettuazione sono disciplinate dalle norme regionali suddette.

Termini per la regolarizzazione:

Tempo 60 gg.;

si aggiungono, inoltre, i tempi minimi per il conseguimento del titolo abilitativo in mancanza.

8

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

UOC Acqua e Suolo

Corso Trieste n. 27 - 70126 Bari

tel. 080 5460211

e-mail: acqua.suolo@arpa.puglia.it

pec: acqua.suolo.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente**4- GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE BONIFICHE**

Articolo	Estratto dal D. Lgs 152/06
Art. 256, comma 1, lettera a) e comma 2	<p>1. "Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:</p> <p>a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se si tratta di rifiuti non pericolosi".</p> <p>2. "Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2".</p> <p>NOTA: La disciplina della parte VI-bis del D. Lgs 152/06, non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se si tratta di rifiuti pericolosi, poiché è prevista la pena congiunta di arresto e ammenda (ex comma 1 – lett. b); • nel caso di combustione illecita di rifiuti, (art. 256-bis – co. 1) in aree non autorizzate, perché è prevista la pena dell'arresto; • nel caso di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (ex comma 5) per la quale è prevista la pena dell'arresto; • nei casi in cui, fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con pena congiunta di arresto e ammenda (ex comma 3); • nei casi previsti di traffico illecito di rifiuti (ex art. 259) e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (ex art. 260), poiché le pene di arresto e ammenda sono congiunte; • nei casi (ex art. 261 bis commi 1 e 2) in cui sia svolta l'attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio, con pena congiunta prevista di arresto e ammenda.
<p>Prescrizione tipo: Abbandono/deposito sul suolo di rifiuti. Caso generale di abbandono in cui sono presenti rifiuti anche provenienti da altri siti (art. 256 co. 1 e 2).</p> <p>f) <i>classificazione per categorie omogenee dei rifiuti con attribuzione codice CER, ove necessario previo campionamento da parte di personale specializzato e analisi da parte di laboratorio chimico; campionamento e analisi sono necessari nel caso in cui ai rifiuti possa essere attribuito un codice CER "a specchio" e inoltre nei casi in cui una specifica analisi sia richiesta dall'impianto di destinazione (ad esempio discarica, o impianto di recupero);</i></p> <p>g) <i>rimozione completa dei rifiuti e ripristino dei luoghi;</i></p> <p>h) <i>conferimento a idonei impianti di recupero (o in subordine, di smaltimento) autorizzati, mediante impresa abilitata al trasporto, in funzione della classificazione;</i></p> <p>i) <i>presentazione di documentazione attestante la classificazione, il trasporto e la ricezione presso impianti di recupero o smaltimento;</i></p> <p>j) <i>nel caso i rifiuti siano depositati a diretto contatto col terreno o su aree non impermeabili e in presenza di sversamenti sul terreno: presentazione di esito di indagine su suolo per la verifica delle conformità alle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione ex art. 240), a seguito di campionamento ed analisi di terreno da parte di personale specializzato e di laboratorio chimico.</i></p>	

9

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

UOC Acqua e Suolo

Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari

tel. 080 5460211

e-mail: acqua.suolo@arpa.puglia.itpec: acqua.suolo.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Tempo 70 gg se necessaria verifica CSC, altrimenti 40gg.

Prescrizione tipo: Trasporto di rifiuti in assenza di titolo abilitativo ovvero con automezzi non idonei/abilitati (art. 256 co. 1)

- a) *classificazione per categorie omogenee dei rifiuti con attribuzione codice CER, ove necessario previo campionamento da parte di personale specializzato e analisi da parte di laboratorio chimico; campionamento e analisi sono necessari nel caso in cui ai rifiuti possa essere attribuito un codice CER "a specchio" e inoltre, nei casi in cui una specifica analisi sia richiesta dall'impianto di destinazione (ad esempio discarica o impianto di recupero);*
- b) *conferimento a impianto di recupero (o in subordine, di smaltimento) abilitato mediante impresa abilitata al trasporto (previo trasbordo su automezzi idonei ed in possesso delle relative autorizzazioni amministrative), in funzione della classificazione;*
- c) *presentazione di documentazione attestante la classificazione, il trasporto e la ricezione presso impianti di recupero o smaltimento;*
- d) *ove non si tratti di condotta del tutto episodica, conseguimento del titolo abilitativo per il trasporto/iscrizione dello specifico mezzo non risultante dalla iscrizione.*

Tempo 40 gg. (se necessaria anche la iscrizione all'albo dei gestori ambientali, andranno sommati i giorni occorrenti per la specifica iscrizione).

Prescrizione tipo: Realizzazione di rilevati, piazzali o viali realizzati con rifiuti non pericolosi, principalmente inerti derivanti da attività edile, in assenza di autorizzazione (art. 256 c.1). In caso di interventi per cui non sia configurabile il reato di discarica abusiva.

- a) *classificazione per categorie omogenee dei rifiuti con attribuzione codice CER, ove necessario previo campionamento da parte di personale specializzato e analisi da parte di laboratorio chimico; campionamento e analisi sono necessari nel caso in cui ai rifiuti possa essere attribuito un codice CER "a specchio" e inoltre, nei casi in cui una specifica analisi sia richiesta dall'impianto di destinazione (ad esempio discarica o impianto di recupero);*
- b) *rimozione completa dei rifiuti e ripristino dei luoghi allo stato iniziale;*
- c) *conferimento a idonei impianti di recupero (o in subordine, di smaltimento) autorizzati, mediante impresa abilitata al trasporto, in funzione della classificazione;*
- d) *presentazione di documentazione attestante la classificazione, il trasporto e la ricezione presso impianti di recupero o smaltimento;*
- e) *presentazione di esito di indagine su suolo per la verifica delle conformità alle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione ex art. 240), a seguito di campionamento ed analisi di terreno da parte di personale specializzato e di laboratorio chimico.*

Tempo 40 gg. (70 giorni ove necessaria caratterizzazione analitica e verifica di CSC).

Prescrizione tipo: Del deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi ex art. 183 comma 1 lettera bb, all'interno di un sito produttivo (art. 256 co. 2), non conforme per caratteristiche strutturali e/o gestionali.

- a) *Classificazione per categorie omogenee dei rifiuti con attribuzione codice CER, ove necessario previo campionamento da parte di personale specializzato e analisi da parte di laboratorio chimico; campionamento e analisi sono necessari nel caso in cui ai rifiuti possa essere attribuito un codice CER "a specchio" e nei casi in cui una specifica analisi sia richiesta dall'impianto di destinazione (ad esempio discarica, o impianto di recupero). Se il produttore dei rifiuti dispone già dell'idonea documentazione di cui sopra prodotta nell'ultimo anno, per i rifiuti depositati non è necessaria la*

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

UOC Acqua e Suolo

Corso Trieste n. 27 - 70126 Bari
tel. 080 5460211

e-mail: acqua.suolo@arpa.puglia.it

pec: acqua.suolo.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

classificazione di cui sopra;

- b) ove l'attività debba proseguire, allestimento/adequamento di un'apposita area adibita a deposito temporaneo conforme ai requisiti dell'art. 183 comma 1 lettera bb, in merito a caratteristiche strutturali dell'area di deposito, separazione dei rifiuti, contenitori, cartellonistica;
- c) fornire un atto da cui si evinca l'opzione del produttore per una delle modalità alternative di deposito specificate al n. 2 della lettera bb) dell'art. 183 d. lgs. 152/06;
- d) nel caso non siano rispettati i limiti volumetrici (30 metri cubi e massimo un anno) o temporali (3 mesi con quantità illimitata) per il deposito, procedere alla rimozione dei rifiuti in eccesso, conferimento a idonei impianti di recupero (o in subordine, di smaltimento) autorizzati, mediante impresa abilitata al trasporto, in funzione della classificazione e presentazione di documentazione attestante la classificazione, il trasporto e la ricezione presso impianti di recupero o smaltimento;
- e) nel caso i rifiuti siano depositati a diretto contatto con il suolo, in presenza di sversamenti, oppure nel caso non vi sia separazione per categorie omogenee dei rifiuti, procedere alla rimozione dei rifiuti, ripristino dei luoghi, conferimento a idonei impianti di recupero (o in subordine, di smaltimento) autorizzati, mediante impresa abilitata al trasporto, in funzione della classificazione e presentazione di documentazione attestante la classificazione, il trasporto e la ricezione presso impianti di recupero o smaltimento;
- f) nel caso i rifiuti siano depositati a diretto contatto col terreno o con superfici non impermeabili, o in presenza di sversamenti sul suolo, presentazione di esito di indagine su suolo per la verifica delle conformità alle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione ex art. 240), a seguito di campionamento ed analisi di terreno da parte di personale specializzato e di laboratorio chimico.

Tempo: 40 gg (se necessarie opere edili per adeguamento/allestimento, andranno sommati i giorni occorrenti per la specifica autorizzazione); 70gg se necessaria verifica CSC.

Articolo	Estratto dal D. Lgs 152/06
Art. 256, comma 4	<p>“Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni”.</p> <p>NOTE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 La disciplina della parte VI-bis del D. Lgs 152/06, non si applica: negli stessi casi riportati per il comma 1 e 2; 2 in casi complessi (ad esempio mancato/non conforme trattamento dei rifiuti, impiantistica inadeguata, mancanza di presidi ambientali, mancanza di analisi dei rifiuti) non è possibile fornire una prescrizione tipo, in quanto, in funzione dell'entità delle violazioni e in funzione delle conseguenze della stesse sull'intero ciclo di trattamento e smaltimento, deve essere valutata l'interruzione delle attività specifiche collegate con la prescrizione violata, la rimozione dei rifiuti, l'imposizione di misure tecniche relative ad altre matrici ambientali. Pertanto, è necessaria una trattazione caso per caso; 3 in alcuni casi, la prescrizione può essere data sempre "ora per allora"; 4 si rimanda all'Allegato 3, per i casi in cui si può procedere con l'asseverazione in via preliminare.
<p>Prescrizione tipo: inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (art. 256 c.4), in casi non complessi (cartellonistica, delimitazione aree, relazioni, registrazioni, etc.) in cui</p>	

11

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica
UOC Acqua e Suolo
Corso Trieste n. 27 - 70126 Bari
tel. 080 5460211
e-mail: acqua.suolo@arpa.puglia.it
pec: acqua.suolo.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

sia possibile in maniera rapida eliminare la violazione e adempiendo alla prescrizione violata:	
a) <i>adozione di accorgimenti tecnici o gestionali finalizzati al rispetto delle specifiche prescrizioni violate, da valutare in funzione dell'inosservanza riscontrata.</i>	
<i>Tempo: 15gg.</i>	
Prescrizione tipo: superamento dei quantitativi giornalieri per trattamento, nel caso di rifiuti già classificati, autorizzati e per cui sia stata dimostrata la conferibilità presso l'impianto in base ai requisiti autorizzativi, ove la qualità del trattamento non dipende dalla quantità autorizzata (ad esempio, per impianti di macinazione di rifiuti edili).	
a) <i>Sospensione immediata del trattamento per il giorno in corso, accantonamento dei quantitativi in eccesso e ripresa delle attività dal giorno successivo nei limiti autorizzati; altrimenti, nel caso di superamento dei quantitativi riferiti a giorni precedenti il sopralluogo, la prescrizione è data sempre "ora per allora".</i>	
<i>Tempo: 1 giorno.</i>	
Prescrizione tipo: superamento dei quantitativi annui per trattamento, nel caso di rifiuti già classificati, autorizzati e per cui sia stata dimostrata la conferibilità presso l'impianto in base ai requisiti autorizzativi, ove la qualità del trattamento non dipende dalla quantità autorizzata (ad esempio, per impianti di macinazione di rifiuti edili).	
a) <i>Sospensione immediata del trattamento per l'anno in corso, accantonamento dei quantitativi in eccesso e allontanamento dei rifiuti in eccesso presso impianto autorizzato al recupero/smaltimento;</i>	
b) <i>Fornire idonea documentazione attestante la correttezza delle operazioni di cui al punto precedente;</i>	
c) <i>nel caso di superamento dei quantitativi riferiti ad anni precedenti il sopralluogo, la prescrizione è data sempre "ora per allora".</i>	
<i>Tempo: 1 giorno.</i>	
Articolo	Estratto dal D. Lgs 152/06
Art. 257, comma 1, parte prima	<i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.</i>
	NOTA:
	1. La disciplina della parte VI-bis del D. Lgs 152/06, non si applica poiché è prevista la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda (ex comma 2) nel caso in cui si tratti di sostanze pericolose;
	2. per la prescrizione tipo relativa all'Art. 257, comma 1, parte seconda, vedi Allegato 2;
	3. nel caso l'inadempienza abbia causato un aumento del livello di degrado o di inquinamento e si rendono necessarie misure ulteriori, come ad esempio interdizione, rimozione di rifiuti o sorgenti primarie, monitoraggi aggiuntivi, non può essere individuata una prescrizione tipo , ma devono essere individuate prescrizioni caso per caso, fino ad arrivare all'inapplicabilità della disciplina nei casi di maggiore gravità.
Prescrizione tipo per omessa bonifica:	
a) <i>Provvedere all'adempimento del progetto approvato, in base ai tempi previsti.</i>	
<i>Tempo: da determinarsi caso per caso in funzione del progetto approvato.</i>	

12

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica
UOC Acqua e Suolo
Corso Trieste n. 27 - 70126 Bari
tel. 080 5460211
e-mail: acqua.suolo@arpa.puglia.it
pec: acqua.suolo.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente**5- INCENERIMENTO/COINCENERIMENTO**

Articolo	Estratto dal D. Lgs 152/06
Art. 261 bis comma 8, parte prima	<p><i>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nell'esercizio dell'attività di incenerimento o coincenerimento, supera i valori limite di emissione di cui all'articolo 237-undecies, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro”.</i></p> <p>NOTA: La disciplina della parte VI-bis del D. Lgs 152/06, non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai sensi della seconda parte del comma 8³, quando i valori non rispettati sono quelli di cui all'Allegato 1, paragrafo A, punti 3) e 4),), ovvero quando il superamento dei valori limite si riferisca ad inquinanti quali metalli, diossine, IPA e PCB, e dunque è prevista la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda; • ai sensi del comma 5, quando non vengano rispettate le condizioni di cui all'art. 237-septiesdecies, comma 3, superando anche uno solo dei limiti temporali. • Ai sensi del comma 15 dello stesso articolo, il comma 8 non si applica nel caso in cui l'installazione ricada in ambito AIA. <p>Non è possibile formulare una prescrizione tipo in quanto non si ritiene corretto il riferimento all'art. 237-undecies (Coincenerimento di rifiuti animali rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1069/2009/UE, piuttosto che all'art. 237-duodecies (Emissioni in atmosfera).</p> <p>In ogni caso per gli impianti di incenerimento/coincenerimento di rifiuti, in caso di superamento dei valori limite di emissione su base giornaliera e/o semioraria accertata attraverso il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni e/o in esito alle misurazioni effettuate in discontinuo, atteso che sussiste l'obbligo di comunicazione da parte del gestore all'AC e all'ARPA ai sensi del art. 237-quattordices comma 11, non è possibile fornire una prescrizione tipo in quanto si deve procedere ad una valutazione organica del processo.</p> <p>Qualora la violazione relativa al superamento dei valori limite sia di fatto già superata (riferita ad eventi passati) è possibile ammettere il trasgressore direttamente al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 318-quater comma 2, D.Lgs. 152/06 (c.d. ammissione “ora per allora”), vedi allegato 2.</p>

13

Articolo	Estratto dal D. Lgs 152/06
Art. 261 bis, comma 9	<p><i>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il professionista che, nel certificato sostitutivo di cui all'articolo 237-octies, comma 8, e all'articolo 237-octies, comma 10, con riferimento agli impianti di coincenerimento, attesta fatti non corrispondenti al vero, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da cinquemila euro a venticinquemila euro”.</i></p>

³art.261 bis comma 8 seconda parte” *Se i valori non rispettati sono quelli di cui all'Allegato 1, paragrafo A, punti 3) e 4), il responsabile è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a quarantamila euro*

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

UOC Acqua e Suolo

Corso Trieste n. 27 - 70126 Bari

tel. 080 5460211

e-mail: acqua.suolo@arpa.puglia.it

pec: acqua.suolo.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

	<p>NOTA: Non è possibile definire una prescrizione tipo in quanto è necessario valutare l'entità delle non conformità riscontrate, ovvero quali condizioni e prescrizioni alle quali è stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione non corrispondono al vero.</p> <p>(Si segnala che il riferimento "all'articolo 237-octies, comma 10, con riferimento agli impianti di coincenerimento" sembra non pertinente, in quanto inerente all'attività di dismissione dell'impianto).</p>
--	--

Articolo	Estratto dal D. Lgs 152/06
Art. 261 bis, comma 10	<p><i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mette in esercizio un impianto di incenerimento o di coincenerimento autorizzato alla costruzione ed all'esercizio, in assenza della verifica di cui all'articolo 237-octies, comma 7, o della relativa certificazione sostitutiva comunicata nelle forme di cui all'articolo 237-octies, comma 8, e all'articolo 237-octies, comma 10, con riferimento agli impianti di coincenerimento, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a venticinquemila euro".</i></p> <p>NOTA: Ai sensi del comma 15 dello stesso articolo, il comma 10 non si applica nel caso in cui l'installazione ricada in ambito AIA.</p> <p>(Si segnala che il riferimento "all'articolo 237-octies, comma 10, con riferimento agli impianti di coincenerimento" sembra non pertinente, in quanto inerente all'attività di dismissione dell'impianto).</p>

Prescrizione tipo ove non sia stata effettuata la verifica che l'impianto sia conforme alle condizioni e alle prescrizioni alle quali è subordinato il rilascio della autorizzazione:

a) Immediata sospensione delle attività;

b) Effettuare la verifica di cui all'articolo 237-octies, comma 7, o della relativa certificazione sostitutiva comunicata nelle forme di cui all'articolo 237-octies, comma 8.

L'esito della verifica deve essere comunicato all'Autorità Competente e, se positivo, l'impianto potrà essere nuovamente esercitato. Tempo: 30gg

Articolo	Estratto dal D. Lgs 152/06
Art. 261 bis comma 11	<p><i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato e salvo quanto previsto al comma 12, chiunque, nell'esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, non osserva le prescrizioni indicate nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 237-quinquies, comma 2, con riferimento agli impianti di incenerimento, all'articolo 237-quinquies, comma 3, all'articolo 237-septies, comma 1, e all'articolo 237-octies, comma 1, è punito con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro".</i></p> <p>NOTA: Non è possibile formulare una prescrizione tipo in quanto la variabilità delle violazioni rappresentate negli articoli richiamati necessita di ulteriori approfondimenti da valutare caso per caso.</p>

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

UOC Acqua e Suolo

Corso Trieste n. 27 - 70126 Bari

tel. 080 5460211

e-mail: acqua.suolo@arpa.puglia.it

pec: acqua.suolo.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente**6- EMISSIONI IN ATMOSFERA**

Articolo	Estratto dal D. Lgs 152/06
Art. 279, comma 1, parti prima e seconda	<p><i>"Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente".</i></p> <p>NOTE: In caso di attività mai prima autorizzata ai sensi dell'art.269, non è possibile formulare una prescrizione tipo.</p>
Prescrizione tipo in caso di autorizzazione scaduta, ma attività esercita in continuità alla precedente autorizzazione, senza sostanziali modifiche di carattere normativo:	
<p>a) immediata interruzione dell'attività;</p> <p>b) presentazione della domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269</p> <p>Tempi: congrui con i tempi istruttori previsti dall'art. 269 e comunque con quelli indicati dall'Autorità Competente</p>	
Prescrizione tipo in caso di impianto sottoposto a modifica sostanziale non autorizzata, ad esempio qualora fosse presente un punto di emissione non previsto in autorizzazione:	
<p>a) immediata interruzione dell'emissione; Tempi: immediata</p> <p>b) chiusura/eliminazione del punto di emissione in caso di emissione episodica; Tempi: immediata</p> <p>c) presentazione della domanda di autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 Tempi: congrui con i tempi istruttori previsti dall'art. 269 e comunque con quelli indicati dall'Autorità Competente</p> <p>d) ove sussistano documentate condizioni per la lecita prosecuzione della attività che origina l'emissione, e nelle more dell'autorizzazione di cui al punto c), deve essere adottato un sistema di abbattimento delle emissioni tecnicamente idoneo previa certificazione di idoneità da parte di tecnico competente, relazione di allestimento e collaudo e protocollo di conduzione/manutenzione.</p> <p>Tempi: 20 gg</p>	

15

Articolo	Estratto dal D. Lgs 152/06
Art. 279, comma 2	<p><i>"Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori violati sono contenuti</i></p>

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica
UOC Acqua e Suolo
Corso Trieste n. 27 - 70126 Bari
tel. 080 5460211
e-mail: acqua.suolo@arpa.puglia.it
pec: acqua.suolo.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



	<p><i>nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione”.</i></p> <p>NOTA:</p> <p>1. In merito all'accertamento del superamento dei valori limite di emissione si veda quanto rappresentato nelle note (punto 4) della sezione relativa all'articolo Art. 29 quattordices, comma 3.</p> <p>Si precisa che le modifiche introdotte dal D.Lgs 183/17 hanno cambiato il comma in esame eliminando il riferimento alle violazioni di prescrizioni, lasciando solo la violazione dei valori limite di emissione.</p> <p>Per quanto concerne l'allegato V (Polveri e sostanze liquide) alla parte V è opportuno segnalare che esso richiama una serie di disposizioni atte a contenere le emissioni di polveri da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti.</p> <p>2. La disciplina della parte VI-bis del D. Lgs 152/06, <u>non si applica nei casi previsti dal comma 5, ovvero quando il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.</u></p>
--	--

Prescrizione tipo in caso di occasionale superamento dei valori limite di emissione:

- a) *Immediata analisi delle cause e presentazione di relazione comprensiva di accorgimenti tecnici volti a evitare che il fenomeno si ripresenti.*
Tempi: 15 giorni
- b) *In caso di impianti nei quali si svolgano attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti, per il contenimento delle emissioni polverulente: i macchinari e i sistemi utilizzati per la preparazione o la produzione (ad esempio frantumazione, cernita, miscelazione, riscaldamento, raffreddamento, pellettizzazione...) di materiali polverulenti devono essere incapsulati o, in alternativa le emissioni devono essere convogliate ad opportuno impianto di abbattimento; per le operazioni di carico e scarico devono essere installati impianti di aspirazione e di abbattimento; opportune coperture delle strade, tale da non dare luogo ad emissioni di polveri.*
Tempi: da valutare in funzione dell'intervento tecnico da attuare.

16

Articolo	Estratto dal D. Lgs 152/06
Art. 279, comma 6	<p><i>“Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a 1.032 euro”.</i></p> <p>NOTA: Si segnala che i commi 1 e 2 sono stati abrogati dal D.Lgs. 183/2017, rendendo di fatto inapplicabile la sanzione.</p>

Articolo	Estratto dal D. Lgs 152/06
Art. 296, comma 1, lettera a	<p><i>“Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 4, chi effettua la combustione di materiali o sostanze non conformi alle prescrizioni del presente titolo, ove gli stessi non costituiscano rifiuti ai sensi della vigente normativa, è punito: a) in caso</i></p>

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica
UOC Acqua e Suolo
 Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari
 tel. 080 5460211
 e-mail: acqua.suolo@arpa.puglia.it
 pec: acqua.suolo.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

	<i>di combustione effettuata presso gli impianti di cui al titolo I della parte quinta del presente decreto, con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da 258 euro a 1.032 euro".</i>
	NOTA: La disciplina della parte VI-bis del D. Lgs 152/06, non si applica ai casi previsti nella lettera b), ovvero agli impianti termici civili, ai quali viene applicata una sanzione amministrativa.

Prescrizione tipo in caso di utilizzo di combustione di materiali o sostanze non conformi:

- a) *sospensione immediata dell'attività di combustione, che potrà essere riavviata solo previa acquisizione delle evidenze di utilizzo di combustibili autorizzati e conformi alle caratteristiche dell'Allegato X alla Parte Quinta. Acquisizione della documentazione tecnica relativa al materiale combusto.*
- b) *accantonamento e allontanamento tramite ditta autorizzata dei combustibili non conformi*
- c) *presentazione della documentazione atta a dimostrare quanto ai punti precedenti*
- Tempi: 15 gg*

Articolo	Estratto dal D. Lgs 152/06
Art. 296, comma 3	<i>"In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 294⁴, il gestore degli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro".</i>

Prescrizione tipo:

- a) *Installare un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria combustibile.*
- Tempi congrui con l'intervento.*

17

⁴ Prescrizioni relative al rendimento di combustione

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

UOC Acqua e Suolo

Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari
tel. 080 5460211

e-mail: acqua.suolo@arpa.puglia.it

pec: acqua.suolo.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

ALLEGATO 2 – ELENCO DELLE CONTRAVVENZIONI ALLE QUALI È ASTRATTAMENTE APPLICABILE LA NUOVA DISCIPLINA E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI TIPO PER LE QUALI NON È NECESSARIA ALCUNA ASSEVERAZIONE.

1 – PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

In base alle Linee Guida, l'asseverazione tecnica non si considera obbligatoria ma eventuale, qualora non ci siano risvolti tecnici da considerare nell'impartire la prescrizione di regolarizzazione. Pertanto, in via generale, si riporta la seguente prescrizione tipo:

Violazione D. Lgs 152/06
Esercizio di attività in assenza di soli requisiti formali, quali titoli abilitativi, iscrizioni, comunicazioni previsti dal D. Lgs 152/06, nei casi in cui la P.G. verifica, inoltre, l'insussistenza di qualsiasi altra implicazione di carattere tecnico con riguardo alla gestione dell'attività.
Prescrizione di tipo formale che non necessita di asseverazione:
- <i>Conseguire il requisito formale mancante</i>
<i>Tempi congrui con quelli dell'istruttoria per il conseguimento del requisito formale.</i>

2 – PRESCRIZIONI RELATIVE A CASI SPECIFICI

Si riporta un elenco di specifiche contravvenzioni con le relative prescrizioni tipo, applicabili nei casi in cui non ci siano risvolti tecnici da considerare nell'impartire la prescrizione di regolarizzazione.

18

Articolo	Estratto dal D. Lgs 152/06
Art. 257, comma 1, parte seconda	<i>“In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro”.</i>
Prescrizione di tipo formale che non necessita di asseverazione:	
- <i>Inviare agli enti competenti la comunicazione di cui all'articolo 242.</i>	
<i>Tempi: 48 ore</i>	
<p>NOTA:</p> <p>Si precisa che tale prescrizione non necessita di asseverazione <u>solo se</u> trattasi di mera assenza di comunicazione, ma il responsabile abbia comunque avviato ogni azione per circoscrivere l'evento contaminante ed abbia adottato le necessarie misure di prevenzione previste dall'art. 242 comma 1.</p>	

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica
UOC Acqua e Suolo
Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari
tel. 080 5460211
e-mail: acqua.suolo@arpa.puglia.it
pec: acqua.suolo.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Articolo	Estratto dal D. Lgs 152/06
Art. 279 comma 1	<i>“Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordices, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8.</i>
Prescrizione di tipo formale che non necessita di asseverazione, in caso di mancanza di autorizzazione per le attività ricomprese tra le categorie soggette ad autorizzazione di carattere generale (ex art.272), per le quali non è necessaria una istruttoria:	
- <i>presentazione immediata domanda di adesione all'autorità competente</i>	
<i>Tempi: 48 ore</i>	
<p>NOTA:</p> <p>Si precisa che tale prescrizione non necessita di asseverazione <u>solo se</u> trattasi di mera assenza di autorizzazione e se non si riscontrano ulteriori violazioni (legati ad esempio a sistemi di aspirazione e convogliamento fumi/vapori di lavorazione, sistemi di abbattimenti delle emissioni). In tale caso, infatti, sono necessari approfondimenti relativi alla tipologia di impianto e di lavorazioni che vengono svolte, alle emissioni che vengono prodotte, all'installazione di idonei sistemi di convogliamento e /o di abbattimento.</p> <p>In caso di impianto sottoposto a modifica sostanziale⁵ senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 deve essere inviata domanda di autorizzazione all'autorità competente, che deve procedere ad un aggiornamento dell'autorizzazione. Anche in tale caso, al fine di comprendere l'entità della modifica attuata si rendono necessari approfondimenti successivi. Pertanto anche la fattispecie di cui al secondo periodo necessita di asseverazione tecnica.</p>	

19

Articolo	Estratto dal D. Lgs 152/06
Art. 279 comma 3	<i>“Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro.</i>
	<i>NOTA: E' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d).”</i>

⁵art. 268 lettera “. (m-bis) *modifica sostanziale: modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente; per gli impianti di cui all'articolo 273 si applica la definizione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera l-bis); per le attività di cui all'articolo 275 si applicano le definizioni previste ai commi 21 e 22 di tale articolo(8). Le regioni e le province autonome possono, nel rispetto della presente definizione, definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non sostanziali per le quali non vi è l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 269, comma 8”*

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

**Direzione Scientifica
UOC Acqua e Suolo**

Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari
tel. 080 5460211
e-mail: acqua.suolo@arpa.puglia.it
pec: acqua.suolo.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Prescrizione di tipo formale che non necessita di asseverazione, in caso di omessa comunicazione di cui all'articolo 269, comma 6, o all'articolo 272, comma 1:

- a. *immediata interruzione, fino alla presentazione della comunicazione di cui al punto seguente*
- b. *presentazione all'Autorità Competente della comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1*

Tempi: immediata

Articolo	Estratto dal D. Lgs 152/06
Art. 279, comma 4	<i>"Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 1.032 euro".</i>

Prescrizione tipo, in caso di mancata comunicazione dei risultati delle misurazioni delle emissioni effettuate nel periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell' impianto:

- a) *presentazione all'Autorità Competente e all'Autorità Competente per il Controllo dei risultati delle misurazioni delle emissioni effettuate ai sensi dell'art.269 comma 6, se disponibili*
- b) *ove i risultati delle misurazioni non siano disponibili, ovvero non siano state effettuate le misurazioni nel periodo rappresentativo decorrente dalla messa a regime⁶, effettuare le prove di monitoraggio previste e comunicarne gli esiti*

Tempi: immediata

20

⁶ Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 279, chi viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.00 a 10.000 alla cui irrogazione provvede l'A.C.. Pertanto la sanzione pecuniaria si potrebbe aggiungere all'ammenda.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

UOC Acqua e Suolo

Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari
tel. 080 5460211

e-mail: acqua.suolo@arpa.puglia.it

pec: acqua.suolo.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

ALLEGATO 3 – ELENCO DELLE CONTRAVVENZIONI ALLE QUALI È ASTRATTAMENTE APPLICABILE LA NUOVA DISCIPLINA E DELLE PRESCRIZIONI ASSEVERATE PRELIMINARMENTE DALL'ARPA PUGLIA.

1 - PREMESSA

Nel seguente elenco si riportano alcune "prescrizioni tipo" che possono ritenersi asseverate preliminarmente da ARPA Puglia. A tale scopo si evidenzia che le prescrizioni sono valide finché sono verificati non solo tutti i requisiti per l'applicazione della disciplina della parte VI bis del D. Lgs 152/06 descritti nelle presenti Linee Guida, ma siano riscontrabili anche in fase di sopralluogo le specifiche violazioni descritte nel seguito.

Articolo	Estratto dal D. Lgs 152/06
Art. 29 quattordicesimo, comma 3	<p><i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente nel caso in cui l'inosservanza:</i></p> <p><i>a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'articolo 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa;</i></p> <p><i>b) sia relativa alla gestione di rifiuti;</i></p> <p><i>c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa."</i></p>
Prescrizioni tipo con riferimento alla gestione delle materie prime e/o dei combustibili e rifiuti nel caso di violazione di specifiche condizioni nell'autorizzazione (citare nel verbale la prescrizione di autorizzazione violata)	
<u>Violazione:</u> Non corretta gestione della documentazione e cartellonistica prevista dall'AIA per la gestione dei rifiuti non pericolosi o pericolosi autorizzati.	<u>Prescrizione asseverata:</u> <p>a) esclusi i casi di prescrizioni "ora per allora" e di reati a "condotta esaurita in cui non è prevista prescrizione, produrre/revisionare i documenti previsti dall'autorizzazione;</p> <p>b) revisione/redazione di specifica procedura per favorire la corretta gestione delle materie prime e/o dei combustibili e registrazione dei relativi consumi.</p> <p><i>Tempo: 7gg.</i></p>
<u>Violazione:</u> Non corretta gestione della documentazione in merito alle caratteristiche quali-quantitative e cartellonistica degli scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa.	<u>Prescrizione asseverata:</u> <p>a) produrre/revisionare i documenti previsti dall'autorizzazione per ogni scarico;</p> <p>b) i punti di scarico ai fini degli autocontrolli/controlli devono essere indicati con apposita cartellonistica.</p> <p>c) revisione/redazione di specifica procedura per favorire la registrazione dei dati</p> <p><i>Tempo: 7gg.</i></p>

21

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica
UOC Acqua e Suolo
 Corso Trieste n. 27 - 70126 Bari
 tel. 080 5460211
 e-mail: acqua.suolo@arpa.puglia.it
 pec: acqua.suolo.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Articolo	Estratto dal D. Lgs 152/06
Art. 256, comma 1, lettera a) e comma 2	<p>1. "Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:</p> <p>b) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se si tratta di rifiuti non pericolosi".</p> <p>2. "Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2".</p>
Prescrizione tipo:	
<u>Violazione:</u> superamento tempi e/o quantità di deposito temporaneo rifiuti non pericolosi ex art. 183 comma 1 lettera bb, all'interno di un deposito temporaneo conforme alla norma e per rifiuti già correttamente classificati e analizzati dal produttore.	<u>Prescrizione asseverata:</u> a) rimozione delle quantità in esubero rispetto al criterio volumetrico o temporale con trasporto a idonei impianti autorizzati di recupero (o in subordine, di smaltimento), tramite impresa abilitata, in funzione della classificazione; b) presentazione di documentazione attestante la classificazione, il trasporto e la ricezione presso impianti di recupero o smaltimento. Tempo: 30gg.
Prescrizione tipo:	
<u>Violazione:</u> abbandono/deposito di rifiuti, nel caso la P.G. possa verificare in corso di sopralluogo che si tratta di rifiuti a cui è possibile attribuire un codice CER non pericoloso assoluto (come ad esempio sfalci di potatura CER 200201 o reflui zootecnici CER 020106).	<u>Prescrizione asseverata:</u> a) attribuzione codice CER per categorie omogenee; b) nei casi in cui una specifica analisi sia richiesta dall'impianto di destinazione (ad esempio discarica o impianto di recupero) campionamento da parte di personale specializzato ed analisi da parte di laboratorio chimico; c) rimozione completa dei rifiuti e ripristino dei luoghi; d) conferimento a idonei impianti di recupero (o in subordine, di smaltimento) autorizzati, mediante impresa abilitata al trasporto, in funzione della classificazione; e) presentazione di documentazione attestante la classificazione, il trasporto e la ricezione presso impianti di recupero o smaltimento; f) nel caso i rifiuti siano depositati a diretto contatto col terreno o su aree non impermeabili e in presenza di sversamenti sul terreno: presentazione di esito di indagine su suolo per la verifica delle conformità alle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione ex art. 240), a seguito di campionamento ed analisi di terreno da parte di personale specializzato e di laboratorio chimico. Tempo: 40gg; 70gg se necessaria verifica CSC.
<u>Violazione:</u> trasporto di rifiuti in assenza di titolo abilitativo ovvero con automezzi non	<u>Prescrizione asseverata:</u> a) attribuzione codice CER per categorie omogenee; b) nei casi in cui una specifica analisi sia richiesta dall'impianto

22

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724Direzione Scientifica
UOC Acqua e SuoloCorso Trieste n. 27 - 70126 Bari
tel. 080 5460211
e-mail: acqua.suolo@arpa.puglia.it
pec: acqua.suolo.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

<p>idonei/abilitati (art. 256 co. 1), nel caso la P.G. possa verificare in corso di sopralluogo che si tratta di rifiuti a cui è possibile attribuire un codice CER non pericoloso assoluto.</p>	<p><i>di destinazione (ad esempio discarica o impianto di recupero) campionamento da parte di personale specializzato e analisi da parte di laboratorio chimico;</i></p> <p>c) <i>rimozione completa dei rifiuti e ripristino dei luoghi;</i></p> <p>d) <i>conferimento a impianto di recupero (o in subordine, di smaltimento) abilitato mediante impresa abilitata al trasporto (previo trasbordo su automezzi idonei ed in possesso delle relative autorizzazioni amministrative), in funzione della classificazione;</i></p> <p>e) <i>presentazione di documentazione attestante la classificazione, il trasporto e la ricezione presso impianti di recupero o smaltimento;</i></p> <p>f) <i>ove non si tratti di condotta del tutto episodica, conseguimento del titolo abilitativo per il trasporto/iscrizione dello specifico mezzo non risultante dalla iscrizione.</i></p> <p><i>Tempo: 40gg.</i></p>
--	--

Articolo	Estratto dal D. Lgs 152/06
Art. 256, comma 6 prima parte	<p><i>“Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro”.</i></p> <p>NOTA: La disciplina della parte VI-bis del D. Lgs 152/06, non si applica:</p> <p>a) secondo comma 6 - parte seconda, per i quantitativi inferiori a duecento litri o quantità equivalenti.</p>
<p><u>Violazione:</u> non corrette modalità di stoccaggio, in presenza di rifiuti comunque già classificati.</p>	<p><u>Prescrizione asseverata:</u></p> <p>a) <i>rimozione completa dei rifiuti e realizzazione di un deposito conforme ai requisiti del DPR 254/2003;</i></p> <p>b) <i>conferimento a idonei impianti di recupero (o in subordine, di smaltimento) autorizzati, mediante impresa abilitata al trasporto, in funzione della classificazione;</i></p> <p>c) <i>presentazione di documentazione attestante la classificazione, il trasporto e la ricezione presso impianti di recupero o smaltimento.</i></p> <p><i>Tempo: 30gg.</i></p>

23

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica
UOC Acqua e Suolo
Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari
tel. 080 5460211
e-mail: acqua.suolo@arpa.puglia.it
pec: acqua.suolo.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ALLEGATO 4

Ammissione al pagamento in sede amministrativa per ottemperanza alle prescrizioni impartite con verbale n. _____ del _____

Al Contravventore	sig./sig.ra. _____, nato/a a _____ il _____ in qualità di _____ e residente in via _____ (comune) _____,
E p. c. al rappresentante legale	sig./sig.ra _____ nella sua qualità di legale rappresentante (se diverso/a dal contravventore) della ditta _____ con sede legale in _____

I sottoscritti _____

Ufficiali di Polizia Giudiziaria, in servizio presso _____,
dopo aver provveduto a verificare l'avvenuto adempimento delle prescrizioni impartite con verbale n. _____ del _____;

DISPONGONO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 318-quater, D.Lgs. 152/2006, l'ammissione al pagamento, in sede amministrativa, della somma pari a € _____ corrispondente a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la/le contravvenzione/i commesse, secondo lo schema che segue:

norma violazione	norma sanzione	massimo dell'ammenda	sanzione ridotta da pagare
Totale			

Il pagamento della suddetta somma dovrà avvenire entro 30 giorni a far data dalla notifica del presente provvedimento, mediante bonifico bancario intestato a:

Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell'Ambiente – Puglia / Codice IBAN: IT-62-S-07601-04000-001046104715,

indicando nella causale di versamento:

- **cognome e nome del contravventore¹ e relativo Codice Fiscale;**
- **verbale di accertamento n. _____ del _____ della _____**
(Corpo di Polizia Giudiziaria di appartenenza degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria).

Copia della quietanza di pagamento deve essere inoltrata con Raccomandata A/R ad ARPA Puglia - Direzione Generale (Corso Trieste 27 - 70126 Bari) ovvero tramite PEC, all'indirizzo **ecoreati.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it**, indicando nell'oggetto la medesima causale.

Il pagamento della suddetta somma nei termini indicati, determinerà l'estinzione della/le contravvenzione/i accertate e pertanto sarà comunicato, unitamente all'avvenuto adempimento delle prescrizioni, alla Procura della Repubblica di Brindisi. Mentre, qualora risulti il mancato pagamento della suddetta somma nei termini indicati, sarà data comunicazione alla citata Procura per il prosieguo del procedimento penale.

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria

¹ Il versamento deve essere effettuato dal contravventore indicato nel verbale di prescrizioni.